



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

## **Relazione illustrativa al Decreto Delegato**

### **“Disposizioni in materia di informazioni, pratiche commerciali e altre comunicazioni commerciali”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

il decreto delegato “Disposizioni in materia di informazioni, pratiche commerciali e altre comunicazioni commerciali” è emanato nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194.

Il decreto delegato ha come finalità quella di disciplinare le norme tecniche e applicative, nonché le disposizioni volte a garantire un elevato livello di protezione degli operatori economici e dei consumatori in materia di informazioni, pratiche commerciali e altre comunicazioni pubblicitarie, nel rispetto di quanto previsto dai Capi II e III del Decreto Delegato 29 ottobre 2024 n.160.

All’articolo 2 vengono elencati i criteri di determinazione dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario mentre all’articolo 3 sono stabilite le condizioni della liceità della pubblicità comparativa.

L’articolo 4 specifica che la pubblicità deve essere trasparente, ovvero, deve essere chiaramente riconoscibile come tale, indipendentemente da qualsivoglia mezzo utilizzato per la sua diffusione. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione. Nel rispetto di quanto stabilito dal Capo VII e Capo VIII del Decreto Delegato n.160/2024 i termini «garanzia», «garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dalla precisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.

L’articolo 5 definisce quando una pratica commerciale è scorretta e prevede il suo divieto; le pratiche commerciali scorrette si distinguono in ingannevoli ed aggressive e sono dettagliatamente disciplinate negli articoli seguenti.

In particolare, gli articoli 6, 7 e 8 prevedono le pratiche commerciali ingannevoli e più precisamente, l’articolo 6 indica quando un’azione e un comportamento è ingannevole, l’articolo 7 prevede quando un’omissione è ingannevole e, infine, all’articolo 8, sono previste le pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli.

Mentre le pratiche commerciali aggressive sono descritte agli articoli 9, 10 e 11; l’articolo 9 definisce quando la pratica commerciale è aggressiva, l’articolo 10 indica gli elementi da tenere in considerazione nel determinare se una pratica commerciale comporta molestie,



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento e, infine, l'articolo 11, elenca le pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive.

Il Segretario di Stato  
Rossano Fabbri